

## STATUTO

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'articolo 113, 4° comma lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 una Società a responsabilità limitata con un unico socio denominata:

### **CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE**

### **ART. 2 - SEDE**

La Società ha sede legale in Caronno Pertusella (VA). Essa nei modi di Legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, finali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

### **ART. 3 - DURATA**

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) salvo i casi di anticipato scioglimento previsti dalla Legge e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

### **ART. 4 - OGGETTO**

La Società ha per oggetto l'attività di:

- a) gestione del servizio di distribuzione del gas metano e/o altri combustibili alternativi per qualsiasi uso e/o altre forme energetiche, ivi compresi il loro trasporto, trattamento e stoccaggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti;
  - b) produzione, recupero, trasporto, distribuzione di energia termica anche a mezzo di reti (teleriscaldamento);
  - c) gestione del servizio calore negli edifici;
  - d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti illuminazione pubblica, impianti semaforici;
- nonchè ogni attività affine o complementare a quelle sopra indicate che venga assunta e/o affidata alla società da soggetti terzi, pubblici o privati

Le attività precedentemente elencate ivi compresa la realizzazione delle opere potranno essere assunte e svolte dalla società, sotto qualsiasi forma e senza limiti territoriali.

La società potrà gestire i precitati servizi in tutto il territorio nazionale, anche per conto di soggetti terzi.

Per i servizi sopra indicati potrà svolgere tutte le attività ad essi riconducibili, provvedere a tutte le attività connesse e complementari, gestire i servizi pubblici affidati - a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica - da Comuni, Province, Regioni e loro Consorzi, acquisire contratti relativi alle attività statutarie da terzi, partecipare a società, imprese, associazioni o promuoverne la costituzione.

Potrà, altresì, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentalmente finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale.

### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale sociale di euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) è diviso in quote a sensi di Legge.

Le quote sono nominative ed indivisibili. Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di futuri aumenti di capitale a pagamento, i relativi versamenti saranno integralmente effettuati al momento della sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2476 2° comma Codice Civile.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELL'UNICO SOCIO E SUO DOMICILIO**

La qualità di socio comporta adesione al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Egli ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA**

##### **7.1 - TIPI DI ASSEMBLEA E LUOGO DI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio nazionale.

Per l'Assemblea può essere prevista anche una seconda convocazione.

##### **7.2 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio mediante raccomandata spedita all'unico socio almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi se nominati. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo qualora lo richiedano l'unico socio, almeno due Consiglieri o il Collegio Sindacale se nominato.

##### **7.3 - COMPETENZE**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano e la Legge lo permette, la stessa può tenersi entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea ha competenza su tutte le deliberazioni ad essa riservata dalla legge ed in particolare:

a) sulla nomina del Consiglio d'Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti entro i limiti minimo

e massimo previsti al successivo articolo 8.1;

b) sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) sulla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

d) sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda;

e) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate.

#### 7.4 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta nell'ordine dal Vice Presidente, dall'Amministratore presente più anziano in carica e subordinatamente di età ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario che può essere scelto tra non soci è designato dagli intervenuti su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente e nominato dall'Assemblea.

#### 7.5 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE LORO DELIBERAZIONI

Per la legale costituzione dell'Assemblea sono richiesti sia in prima che in seconda convocazione i quorum di Legge.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze di Legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea si fanno risultare con verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o Notaio e riportate sul libro dei verbali delle Assemblee della Società, regolarmente vidimato.

### **ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### 8.1 - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che non può avere più di 3 (tre) membri, compreso il Presidente.

L'Assemblea dei soci che provvede alla nomina ne determina il numero dei componenti.

#### 8.2 - DURATA IN CARICA - SOSTITUZIONI - INCOMPATIBILITA'

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

In questo caso gli Amministratori così nominati decadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di componenti del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di As-

sessore del Comune di Caronno Pertusella e con le situazioni

previste dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Qualora il Consiglio sia composto da soli due membri, in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

#### 8.3 - POTERI

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Società, salvo quanto espressamente riservato per Legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni relative ad investimenti e disinvestimenti anche di partecipazioni societarie, di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

#### 8.4 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Società e può ricoprire anche la carica di Amministratore Delegato.

Egli esercita le competenze attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, nonchè tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vice Presidente e in caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente all'Amministratore più anziano per età anagrafica.

#### 8.5 - ALTRE CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al proprio interno, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può altresì nominare un Amministratore delegato individuato nelle figure di Presidente o Vice Presidente al quale sono conferite proprie attribuzioni ed al quale spetta la rappresentanza della Società nell'ambito delle materie oggetto di delega.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al di fuori dei propri componenti, il Direttore della Società, attribuendogli i relativi poteri.

Può inoltre nominare un Segretario su proposta del Presidente scelto anche al di fuori dei propri componenti.

#### 8.6 - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per Legge o dal presente Statuto alla sua competenza, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione quali dirigenti o altri dipendenti.

Non sono delegabili, preventivamente, oltre a quelli che la Legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le deci-

sioni sui seguenti atti:

- a) i piani programma annuali e pluriennali ed i budgets di esercizio;
- b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- c) la nomina, la sospensione ed il licenziamento del Direttore;
- d) le convocazioni e gli accordi con Enti Locali e Consorzi di Enti Locali per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
- e) l'assunzione di mutui e l'ottenimento di affidamenti bancari;
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le altre operazioni immobiliari di qualsiasi ammontare;
- g) il rilascio di avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale.

#### 8.7 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o su richiesta scritta del Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, viene fatta, salvi i casi di urgenza almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

#### 8.8 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità la proposta si intende respinta.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### 8.9 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Presidente e dei singoli Consiglieri in relazione alle rispettive attribuzioni.

### **ART. 9 - COLLEGIO SINDACALE**

#### 9.1 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Collegio Sindacale se nominato nei casi di Legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno esercita il controllo conta-

bile, si compone di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

I Sindaci restano in carica per un triennio non possono essere revocati se non per giusta causa e possono essere riconfermati più volte.

#### **9.2 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e degli altri Sindaci effettivi se non stabiliti dalla normativa vigente.

Ad essi compete altresì il rimborso delle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio incarico.

#### **ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 11 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea che può disporre di mandare in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui gli stessi siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

#### **ART. 12 - SCIoglimento**

Realizzandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, lo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE**

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica e/o giuridica che possa insorgere tra la Società e l'unico socio nell'interpretazione od esecuzione del presente Statuto si conviene sin d'ora di rimetterne la risoluzione ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto.

Il lodo è inappellabile.

#### **ART. 14 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Ruscica Corrado Giovanni - Giudici Marco - Carlo Munafò